



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

**BANDO DI GARA PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI  
CONTI FEAGA E FEASR DEGLI ORGANISMI PAGATORI PER GLI ESERCIZI  
FINANZIARI 2018 – 2019 – 2020”**

**FAQ**

**Aggiornamento FAQ al 20 Gennaio 2017**

**FAQ 1 (Raggruppamenti temporanei di imprese) RTI:**

In riferimento agli art. 8 e 9 del Disciplinare di gara, è permessa la partecipazione in RTI alle imprese che siano singolarmente in possesso dei due requisiti (fatturato globale e fatturato specifico) indicati nel Disciplinare all’art. 9 tra i “Requisiti di carattere economico finanziario” ma non dei “Requisiti di carattere organizzativo” in termini sia numerici che professionali, conformemente a quanto previsto nell’articolo 6 del disciplinare?

**RISPOSTA:** Si conferma che è permessa la partecipazione in RTI alle imprese che singolarmente posseggono il requisito economico finanziario (sia in termini di fatturato globale che di fatturato specifico) ma non il requisito organizzativo minimo.

Quanto indicato nell’articolo 8 va inteso nel senso che non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano singolarmente in possesso di entrambi i requisiti per la partecipazione alla gara indicati all’articolo 9 e cioè:

- Requisito di carattere economico finanziario (sia in termini di fatturato globale uguale o maggiore di euro 1.500.000,00 sia in termini di fatturato specifico uguale o maggiore di euro 800.000,00)

e

- Requisito di carattere tecnico organizzativo (possesto dei requisiti minimi in capo al gruppo di lavoro in termini sia numerici che professionali, conformemente a quanto previsto nell’articolo 6 del presente disciplinare).



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

**FAQ 2 (Subappalto):**

In riferimento alla lettera l) dell'articolo 11 del Disciplinare di gara "Modalità di presentazione dell'offerta", relativamente al subappalto, i *curricula* del subappaltatore, qualora allegati, possano essere computati nel punteggio di cui al paragrafo 6.1 del disciplinare?

**RISPOSTA:** Il livello dell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 6 del Disciplinare di gara (punto 6.1), è significativamente dipendente dalla qualità del gruppo di lavoro che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, svolgerà direttamente le attività relative al servizio di certificazione dei conti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo Disciplinare, qualora l'aggiudicatario, durante l'esecuzione del servizio, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro deve formulare specifica, motivata comunicazione al Ministero, indicando i nominativi e i *curricula* dei sostituti di quelli indicati in sede di offerta. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e valutate in sede di gara.

Pertanto, sono valutabili i *curricula* di tutti i componenti del gruppo di lavoro (compresi quelli facenti capo al subappaltatore), che effettivamente saranno impiegati nelle attività presso le sedi degli organismi pagatori, dei soggetti delegati dagli stessi organismi pagatori e presso i beneficiari degli aiuti finanziati dai fondi FEAGA e FEASR.

Ovviamente ai componenti del Gruppo di lavoro dipendenti dal subappaltatore non sono attribuibili i punteggi aggiuntivi previsti in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con l'operatore economico che partecipa all'appalto e resta fermo, che in caso di sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro (**compresi quelli facenti capo al subappaltatore**), i sostituti devono avere un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e valutate in sede di gara.

**FAQ 3 (Rapporti tra il Presente Bando di gara CIG 6855931D3A (in seguito *Gara a*) e la gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN per AGEA – ID SGEF 1774 (in seguito *Gara b*):**

È possibile per un operatore economico partecipare alla *Gara a*, avendo già presentato offerta per la *Gara b* o essendo stato già indicato quale subappaltatore di parte dei servizi della predetta *Gara b*?



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

RISPOSTA. Si conferma la possibilità di partecipazione alla *Gara a*, in attuazione del cd *favor participationis* e della cd *par condicio* tra gli operatori economici, declinazioni del principio di derivazione comunitaria di massima concorrenza di cui agli articoli 101 e seguenti del T.F.U.E.

**FAQ 4 (Rapporti tra il Presente Bando di gara CIG 6855931D3A (in seguito *Gara a*) e la gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN per AGEA – ID SGEF 1774 (in seguito *Gara b*):**

L'aggiudicazione della *Gara a* comporta, o meno, profili di incolpabilità con l'aggiudicazione e/o lo svolgimento di eventuali (anche parziali) servizi in favore di Agea, con la conseguente possibilità per un operatore economico di risultare aggiudicatario della predetta *Gara a* e, al contempo, aggiudicatario della *Gara b* o prestatore di parte dei servizi della *Gara b* in subappalto?

RISPOSTA. Si confermano possibili profili di incompatibilità tra l'aggiudicazione della *Gara a* e l'aggiudicazione della *Gara b*, qualora i servizi svolti in favore di AGEA possano in qualche modo essere oggetto delle verifiche ai fini della certificazione. È, infatti, cura del singolo operatore, in base a pregresse attività professionali interferenti con il servizio di certificazione dei conti degli organismi pagatori, accertarsi di possibili cause di incompatibilità, come si prospetta, ad esempio, nel caso in cui il soggetto controllore debba verificare l'operato in cui è intervenuto in qualità di consulente del controllato.

**FAQ 5 (Rapporti tra il Presente Bando di gara CIG 6855931D3A (in seguito *Gara a*) e la gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN per AGEA – ID SGEF 1774 (in seguito *Gara b*):**

È possibile per l'operatore economico, in caso di aggiudicazione della *Gara a*, attendere la conclusione della *Gara b*, riservandosi di sottoscrivere il contratto con l'appaltatore della *Gara a*, al fine di stabilire in concreto l'esistenza di profili di incompatibilità una volta aggiudicata la *Gara b*, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto con l'appaltatore della *Gara a* in caso di successiva aggiudicazione della *Gara b* in favore dell'operatore economico (o prestatore di parte di servizi in subappalto della *Gara b*), senza con ciò incorrere in alcuna sanzione?

RISPOSTA: Si conferma la possibile responsabilità dell'aggiudicatario che non stipula il contratto ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di gara e nella normativa vigente. Si richiama in proposito l'orientamento granitico di dottrina e giurisprudenza (da ultimo cfr. Cons. St., sez. III, 31 agosto 2016, n. 3755) che afferma la possibilità, di disporre il pagamento della cauzione ex art. 93, d.lgs. n. 50 del 2016 del concorrente che ha vinto la gara ma non ha stipulato il contratto. La



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

funzione delle garanzie previste nel codice, è proprio quella di attribuire alla stazione appaltante una 'tutela rafforzata', cioè il potere di disporre l'escussione dell'importo previsto, per il caso in cui l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto. A sostegno di ciò è stata riconosciuta la possibilità per la stazione appaltante di chiedere al giudice (competente per materia: GA) di disporre la condanna dell'autore del fatto illecito, anche se il bando non prevede tali forme di tutela "rafforzata".

**FAQ 6 (Rapporti tra il Presente Bando di gara CIG 6855931D3A (in seguito *Gara a*) e la gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN per AGEA – ID SGEF 1774 (in seguito *Gara b*):**

È possibile per l'operatore economico partecipante alla *Gara a*, ritirare la propria offerta prima dell'apertura delle offerte economiche nel caso in cui si fosse concretizzato o permanesse il rischio di incompatibilità (e, dunque, nel caso in cui l'operatore economico risultasse aggiudicatario o prestatore di parte di servizi in subappalto della *Gara b*, ovvero quest'ultima procedura fosse ancora in corso), senza con ciò incorrere in alcuna sanzione?

**RISPOSTA:** Non si conferma tale possibilità. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o, nel silenzio della *lex specialis*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, secondo inciso del nuovo codice dei contratti, per 180 giorni. L'articolo 4, comma 1, del disciplinare di gara riporta il medesimo termine.

Il Direttore Generale  
Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005